

# Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

RS 0.232.112.21; RU 1996 2810

---

## Modifica del Regolamento d'esecuzione

Il 26 settembre 1997, l'assemblea dell'Unione di Madrid ha deciso di modificare le norme del Regolamento d'esecuzione comune all'Accordo di Madrid e al Protocollo.

La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 1998.

*Traduzione<sup>1</sup>*

### Regola 6      Lingue

- 1) [Senza cambiamento]
- 2) [Comunicazioni diverse dalle domande internazionali]
  - a) Qualsiasi comunicazione riguardante una domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo o riguardante la registrazione internazionale che ne risulta deve, fatta salva la regola 17.2) v) e 3), essere redatta in francese; tuttavia, quando la registrazione internazionale che risulta da una domanda internazionale dipendente esclusivamente dall'Accordo è o è stata oggetto di una designazione successiva in virtù della regola 24.1) b) si applicano le disposizioni del punto b).
  - b) [Senza cambiamento]
- 3) [Iscrizione e pubblicazione]
  - a) [Senza cambiamento]
  - b) [Senza cambiamento]
  - c) Se una designazione successiva fatta in conformità della regola 24.1) b) è la prima fatta in conformità di tale regola per quanto riguarda una specifica registrazione internazionale, l'Ufficio internazionale effettua la pubblicazione di tale designazione successiva sul bollettino e, contemporaneamente, una pubblicazione della registrazione internazionale in inglese ed una nuova pubblicazione della registrazione internazionale in francese. Detta designazione successiva è in seguito iscritta nel registro internazionale in francese e in inglese. L'iscrizione nel registro internazionale e la pubblicazione nel bollettino di tutti i dati che, in virtù del presente regolamento d'esecuzione, devono essere oggetto contemporaneamente di un'iscrizione e di una pubblicazione, in relazione alla registrazione internazionale in questione sono fatte in francese e in inglese.

<sup>1</sup> Dal testo originale francese (RO 2000 695).

## 4) [Senza cambiamento]

**Regola 15** Data della registrazione internazionale in casi speciali

## 1) [Domanda internazionale irregolare]

- a) Quando la domanda internazionale ricevuta dall'Ufficio internazionale non contiene tutti i seguenti elementi:
  - i) [Senza cambiamento]
  - ii) le indicazioni che permettono di concludere che il depositante è legittimato a depositare una domanda internazionale,
  - iii) le Parti contraenti designate,
  - iv) la data e il numero della domanda di base o della registrazione di base, secondo il caso,
  - v) la dichiarazione dell'Ufficio d'origine di cui nella regola 9.5) a) v) o nella regola 9.6) a) vii)
  - vi e vii) [Senza cambiamento]
- b) [Senza cambiamento]

## 2) [Senza cambiamento]

**Regola 17** Notifica di rifiuto

## 1) [Senza cambiamento]

2) (Rifiuti non fondati su un'opposizione) Quando il rifiuto di protezione non è fondato su un'opposizione, la notifica oggetto dell'alinea 1) contiene o indica

- i) [Senza cambiamento]
  - ii) il numero della registrazione internazionale, accompagnato, di preferenza, da altre indicazioni che permettono di confermare l'identità della registrazione internazionale, come gli elementi verbali della marca o il numero della domanda di base o della registrazione di base,
  - iii) [Soppresso]
  - iv) a viii) [Senza cambiamento]
- 3)-5) [Senza cambiamento]

**Regola 24** Designazione successiva alla registrazione internazionale

## 1) [Capacità]

- a) [Senza cambiamento]
- b) [Senza cambiamento]
- c) Il titolare di una registrazione internazionale che risulta da una domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo può designare delle parti contraenti vincolate dall'Accordo, a prescindere dal fatto che tali parti siano vincolate o meno anche dal Protocollo, a condizione che, all'atto di

tale designazione, la parte contraente il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine sia vincolata dall'Accordo oppure che, quando un cambiamento di titolare è stato registrato, la parte contraente, o perlomeno una delle parti contraenti, nei cui confronti il nuovo titolare soddisfa le condizioni richieste per essere il titolare di una registrazione internazionale sia vincolata dall'Accordo, e a condizione che la registrazione internazionale sia fondata su una registrazione di base oppure, se è fondata su una domanda base, che tale domanda si sia conclusa con una registrazione.

- 2) [Senza cambiamento]
- 3) (Contenuto)
  - a) [Senza cambiamento]
  - b) [Senza cambiamento]
  - c) La designazione successiva può anche contenere
    - i) le indicazioni e la o le traduzioni, secondo il caso, di cui nella regola 9.4) b),
    - ii) una richiesta intesa a far sì che la designazione successiva abbia effetto dopo l'iscrizione di una modifica o di una radiazione concernente la registrazione internazionale in questione o dopo il rinnovo della registrazione internazionale.
  - d) Quando la registrazione internazionale è fondata su una domanda di base, la designazione successiva deve essere accompagnata da una dichiarazione, firmata dall'Ufficio d'origine, certificante che questa domanda si è conclusa con una registrazione e indicante la data e il numero di questa registrazione, a meno che detta dichiarazione non sia già stata ricevuta dall'Ufficio internazionale.
- 4) e 5) [Senza cambiamento]
- 6) (Data della designazione successiva)
  - a) [Senza cambiamento]
  - b) e c) [Senza cambiamento]
  - d) Nonostante i punti a), b) e c), quando contiene una richiesta presentata conformemente al capoverso 3) c) ii), la designazione successiva può recare una data successiva a quella risultante dall'applicazione del punto a), b) o c).

**Regola 25** Domanda di iscrizione di una modifica; domanda di iscrizione di una radiazione

- 1) [Presentazione della domanda]
  - a) Una domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio internazionale, in un solo esemplare, sul modulo ufficiale pertinente quando tale domanda si riferisce a
    - i)-iii) [Senza cambiamento]
    - iv) una modifica del nome o dell'indirizzo del titolare;

- v) [Senza cambiamento]
- b) e c) [Senza cambiamento]
- 2) [Contenuto della domanda]
  - a) [Senza cambiamento]
  - b) [Senza cambiamento]
  - c) La domanda di iscrizione di una modifica o di una radiazione può anche contenere una richiesta intesa a far sì che questa iscrizione sia effettuata prima o dopo quella di un'altra modifica o radiazione o di una designazione successiva concernente la registrazione internazionale in questione o dopo il rinnovo della registrazione internazionale.
- 3) e 4) [Senza cambiamento]

**Regola 27** Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione; dichiarazione in base alla quale un mutamento di titolare è privo di effetto

- 1) [Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione]
  - a) A condizione che la domanda oggetto della regola 25.1) a) sia regolare, l'Ufficio internazionale iscrive senza indugio la modifica o la radiazione nel registro internazionale e notifica questo fatto agli Uffici delle parti contraenti designate nelle quali la modifica ha effetto o, nel caso di una radiazione, agli Uffici di tutte le parti contraenti designate, e ne informa contemporaneamente il titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, tale Ufficio. Quando l'iscrizione riguarda un cambiamento di titolare, l'Ufficio internazionale deve anche informare l'ex titolare, se si tratta di un cambiamento globale di titolare, e il titolare della parte della registrazione internazionale che è stata ceduta o trasmessa, se si tratta di un cambiamento parziale di titolare. Quando la domanda di iscrizione di una radiazione è stata presentata dal titolare o da un Ufficio interessato durante il periodo di cinque anni di cui all'articolo 6.3) dell'Accordo ed all'articolo 6.3) del Protocollo, l'Ufficio internazionale informa anche l'Ufficio d'origine.
  - b) La modifica o la radiazione è iscritta alla data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale della domanda d'iscrizione che soddisfa le condizioni richieste; tuttavia, quando è stata presentata conformemente alla regola 25.2) c), una richiesta può essere iscritta a una data ulteriore.
- 2) [Senza cambiamento]
- 3) [Iscrizione di fusione di registrazioni internazionali] Quando la medesima persona fisica o giuridica è stata iscritta come titolare di due o più registrazioni internazionali che risultano da un cambiamento parziale di titolare in virtù dell'alinea 2), tali registrazioni sono fuse dietro richiesta della suddetta persona, presentata direttamente o per il tramite dell'Ufficio d'origine o di un altro Ufficio interessato. La registrazione internazionale che risulta dalla fusione porta il numero unito, all'occorrenza, ad una lettera maiuscola, della registrazione internazionale di cui una parte è stata ceduta o trasferita.

4) [Senza cambiamento]

**Regola 35** Valuta di pagamento

1) [Senza cambiamento]

2) [Determinazione dell'ammontare delle tasse individuali in valuta svizzera]

a) [Senza cambiamento]

b) [Senza cambiamento]

c) Quando, durante più di tre mesi consecutivi, il tasso ufficiale di cambio delle Nazioni Unite tra la valuta svizzera ed un'altra valuta nella quale l'ammontare di una tassa individuale è stato indicato da una parte contraente, è superiore o inferiore di almeno il 5% in rapporto all'ultimo tasso di cambio applicato per la determinazione dell'ammontare della tassa individuale in valuta svizzera, l'Ufficio di questa parte contraente può chiedere al Direttore generale di stabilire un nuovo ammontare della tassa individuale in valuta svizzera sulla base del tasso ufficiale di cambio delle Nazioni Unite applicabile il giorno che precede quello in cui questa domanda è presentata. Il Direttore generale prende le disposizioni necessarie in tal senso. Il nuovo ammontare è applicabile a decorrere dalla data fissata dal Direttore generale, essendo convenuto che questa data è situata al più presto un mese ed al più tardi due mesi dopo la data della pubblicazione del suddetto ammontare sul bollettino.

d) Quando, durante più di tre mesi consecutivi, il tasso ufficiale di cambio delle Nazioni Unite tra la valuta svizzera ed un'altra valuta nella quale l'ammontare di una tassa individuale è stato indicato da una parte contraente, è inferiore di almeno il 10 % in rapporto all'ultimo tasso di cambio applicato per la determinazione dell'ammontare della tassa individuale in valuta svizzera, il Direttore generale stabilisce un nuovo ammontare della tassa individuale in valuta svizzera, sulla base del tasso attuale ufficiale di cambio delle Nazioni Unite. Il nuovo ammontare è applicabile a decorrere dalla data stabilita dal Direttore generale, essendo convenuto che tale data è situata al più presto un mese e al più tardi due mesi dopo la data della pubblicazione del suddetto ammontare sul bollettino.

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.